

ICF GROUP S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2017

1. **PREMESSA**

- 1.1 La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare il procedimento relativo all’individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da ICF Group S.p.A. (“**ICF Group**” o la “**Società**”), in virtù della quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* emessi dalla Società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).
- 1.2 In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il “**Regolamento AIM**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’articolo 10 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento Consob Parti Correlate**”) e delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel maggio 2012 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia (le “**Disposizioni AIM Parti Correlate**”).
- 1.3 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento Consob Parti Correlate (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM) ed alle Disposizioni AIM Parti Correlate di volta in volta vigenti.
- 1.4 La Procedura è stata approvata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 13 luglio 2017 ed entrerà in vigore, previo parere degli Amministratori Indipendenti, a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società su AIM Italia.
- 1.5 Si precisa che la Società non è qualificabile come “società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante” ai sensi dell’art. 2-*bis* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999.

2. **DEFINIZIONI**

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale.

“**Amministratore Indipendente**”: ciascun amministratore riconosciuto dalla Società quale indipendente ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del TUF.

“**Amministratori Non Correlati**”: gli amministratori diversi da una controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

“**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica, fermo restando che – anche qualora nel Consiglio di Amministrazione della Società figurino un solo Amministratore Indipendente – il Comitato per le Operazioni

con Parti Correlate si riterrà correttamente costituito anche con la presenza solo di quest'ultimo; laddove, per qualsivoglia ragione, il Comitato non possa essere costituito in ossequio a tali regole, si ricorrerà ai Presidi Equivalenti.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: indica quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa e i sindaci effettivi.

“Interessi Significativi”: ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, delle Disposizioni AIM Parti Correlate, si intende la detenzione - diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale ovvero la condivisione, tra la società e la società controllata o collegata con cui l'operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale società controllata o collegata.

“MAR”: Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

“Operazioni con Parti Correlate” o **“Operazioni”**: si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

“Operazioni di Importo Esiguo”: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione, Euro 100.000, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: le *“operazioni di maggiore rilevanza”* come individuate sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate di volta in volta vigenti.

“Operazioni di Minore Rilevanza”: tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni Escluse”: le operazioni escluse, in tutto o in parte, dall'applicazione della presente Procedura, in conformità alle previsioni di esenzione di cui alle Disposizioni AIM Parti Correlate e meglio identificate al successivo art. 3.

“Operazioni Ordinarie”: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

“**Parte Correlata**”: indica i soggetti individuati nell’Allegato 1 del Regolamento Consob Parti Correlate (1).

“**Presidi Equivalenti**”: i presidi indicati nel successivo articolo 7 da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le relative regole di composizione.

“**Soci Non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

“**Stretto Familiare**”: indica un familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei rapporti con la società. Può includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 In conformità alle Disposizioni AIM Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- (a) (i) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato), (ii) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile; e (iii) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (b) alle Operazione di Importo Esiguo;
- (c) ferma restando l'applicazione dell'art. 2, comma 7, delle Disposizioni AIM Parti Correlate, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che

(1) Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento Consob Parti Correlate definisce “Parte Correlata” il soggetto che, rispetto ad una società: (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata della società; (c) è una *joint venture* in cui la società è una partecipante; (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata. Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata” “società collegata” e “joint venture” si rinvia al Regolamento Consob Parti Correlate.

illustri la politica di remunerazione; e (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

- (d) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (ossia, a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo). In tal caso, essendo esclusi gli obblighi informativi previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'art. 2, commi da 1 a 6, delle Disposizioni AIM Parti Correlate, fermo restando quanto disposto dall'art. 7 delle Disposizioni AIM Parti Correlate, la Società avrà cura di specificare nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, le operazioni concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie;
- (e) alle operazioni con o tra controllate e alle operazioni con società collegate (ove esistenti), qualora nelle suddette società non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- (f) alle operazioni urgenti di cui all'art. 7, comma 6, delle Disposizioni AIM Parti Correlate, nei limiti e alle condizioni ivi previste.

4. PROCEDURA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 4.1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento AIM, la Società, si avvale della facoltà di cui all'art. 10 del Regolamento Consob Parti Correlate di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto, la procedura di cui al presente articolo troverà applicazione tanto con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.2 I soggetti che, per conto della Società o delle eventuali controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, devono preventivamente verificare se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, al registro delle Parti Correlate. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente a uno degli Amministratori Delegati l'intenzione di avviare le trattative relative all'operazione.
- 4.3 Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, l'Amministratore Delegato che ha ricevuto la comunicazione di cui al precedente art. 4.2 valuta tempestivamente se:
 - (a) l'operazione sia qualificabile come operazione con Parte Correlate ai sensi della Procedura; ovvero
 - (b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui all'art. 3.
- 4.4 Nel qual caso in cui l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata ai sensi della presente Procedura, la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato parere del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale

delle relative condizioni, in conformità a quanto previsto al successivo art. 5. Al fine del rilascio di tale parere, al Comitato dovranno essere fornite adeguate preventive informazioni sull'Operazione oggetto di approvazione.

- 4.5 Successivamente all'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'organo competente:
- a. qualora la medesima sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'art. 17 MAR, la Società diffonde un comunicato stampa contenente altresì le informazioni indicate al successivo art. 11.4; e
 - b. qualora la medesima sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, mettono a disposizione del pubblico un documento informativo, redatto nei termini e ai sensi di cui al successivo art. 11.2.

5. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 5.1 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non esentate ai sensi della presente Procedura è rimessa alla competenza dell'organo delegato, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite e fermo il rispetto dell'articolo 2391 del codice civile, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza.
- 5.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente approva le Operazioni con Parti Correlate, previo parere motivato non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione, a esito dell'istruttoria, siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, ossia analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura, entità e rischio, la documentazione predisposta dal Comitato deve contenere oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione con Parti Correlate.
- 5.4 Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia devono essere fornite allo stesso con congruo anticipo informazioni complete e adeguate.
- 5.6 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti – rispettando il limite di spesa pari al 2%.
- 5.7 In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in

merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.

- 5.8 La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea dei soci.
- 5.9 Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, tale operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'operazione.

6. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un Amministratore Delegato.
- 6.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
- 6.3 In caso di composizione collegiale del Comitato, le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato.

7. PRESIDI EQUIVALENTI

- 7.1 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in composizione collegiale composto da tutti gli Amministratori Indipendenti presenti nel Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi della presente Procedura devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:
- a) qualora uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore Non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti Amministratori Non Correlati del Comitato;
 - b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera a) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato dal collegio sindacale ovvero da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

8. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 8.1 La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della presente Procedura.
- 8.2 La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono curati dagli Amministratori Delegati della Società, che avranno cura di procedere ad aggiornamenti con frequenza almeno annuale.
- 8.3 Il soggetto di cui all'art. 8.2 provvede a (i) identificare le Parti Correlate dirette della Società e (ii) comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli Stretti Familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro Stretti Familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi della presente Procedura.
- 8.4 Gli amministratori e i sindaci effettivi, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o del soggetto che controlla la Società sono tenuti a comunicare tempestivamente al soggetto di cui all'art. 8.2 qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati.

9. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI EVENTUALI CONTROLLATE

- 9.1 Alle operazioni poste in essere per il tramite di società controllate si applicherà la presente Procedura nei termini descritti al presente articolo 9.
- 9.2 In particolare, l'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle controllate previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'Operazione.
- 9.3 Qualora l'Operazione da realizzarsi per il tramite della controllata sia di competenza dell'assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.

10. DELIBERE QUADRO

- 10.1 Le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.
- 10.2 Alle deliberazioni aventi a oggetto l'adozione di delibere quadro si applicano le disposizioni del precedente art. 5, mentre tali disposizioni non trovano applicazione alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro.

- 10.3 Le delibere quadro adottate conformemente al presente articolo non possono avere efficacia superiore a un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 10.4 Uno degli Amministratori Delegati nominati dalla Società rende una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.
- 10.5 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo art. 11.2 se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 10.6 Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo art. 11.2.

11. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

11.1 Informativa periodica

- 11.1.1 Uno degli Amministratori Delegati nominati dalla Società, con il supporto dei soggetti coinvolti nelle operazioni e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle controllate, fornisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di ICF Group una adeguata informativa sull'attuazione delle delibere quadro di cui al precedente art. 10 e sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le Controllate.

11.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 11.2.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di controllate, la Società predispose un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 3 delle Disposizioni AIM Parti Correlate.
- 11.2.2 L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più Operazioni nel corso del medesimo esercizio, con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate. Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le operazioni compiute da controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi della Procedura.
- 11.2.3 Il documento informativo è pubblicato nei termini e con le modalità indicate dall'art. 2 delle Disposizioni AIM Parti Correlate.

11.3 Informativa contabile periodica

11.3.1 In forza della presente Procedura, fermi restando gli obblighi informativi comunque derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, la Società fornisce informazioni nella relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria intermedia e nel bilancio annuale relative relativamente a:

- singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'art. 2426, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

11.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

11.4.1 Qualora un'Operazione con Parte Correlata, conclusa anche per il tramite di eventuali Controllate, sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'art. 17 MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 2 alle Disposizioni AIM Parti Correlate e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo del precedente art. 11.2;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

12 Vigilanza sulla Procedura

12.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dalle Disposizioni AIM Parti Correlate nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile.